



## S. I. M. F. E. R.

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
The Italian Society of Physical and Rehabilitative Medicine

### STATUTO

#### **TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI, PATRIMONIO.**

È costituita la "Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa" (SIMFER) (1° atto costitutivo: Torino, 6 dicembre 1958, registrazione 11626 vol. 905) già "Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione" (SIMFER); essa ha sede legale in Roma e Consiglio di Presidenza e Segreteria nel luogo indicato dal Consiglio di Presidenza.

La SIMFER è l'associazione scientifica dei medici che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e non ha fini politici o sindacali. La SIMFER non ha finalità di lucro e non prevede esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scopi della Società sono:

a) promuovere

- la crescita e la diffusione della scienza della riabilitazione, espressione di una "cultura della salute" di dimensione biopsicosociale e fondata sulla dignità della Persona umana
- la affermazione di una società solidale per l'integrazione e la partecipazione sociale delle Persone disabili
- l'orientamento verso un'etica di responsabilità, di solidarietà e di equità nell'utilizzo delle risorse per il bene comune.

b) riunire in Associazione Scientifica i laureati in Medicina e Chirurgia che in Italia svolgono la loro attività nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa, valorizzando e promuovendo la loro crescita scientifica, umana ed etica al servizio delle Persone disabili, delle loro famiglie e della comunità.

c) favorire un'efficace, appropriata ed equa valorizzazione di tutte le risorse umane del sistema dei servizi sanitari e sociali dedicati alla riabilitazione.

d) accrescere la formazione mediante iniziative culturali, eventi scientifici e programmi di aggiornamento professionale e di formazione continua (ECM) rivolti ai laureati in Medicina e Chirurgia ed ai Professionisti che operano nell'ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa e adottando sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

e) promuovere e favorire la collaborazione con le istituzioni, le società e gli organismi scientifici nazionali e regionali per la definizione di documenti di "consensus", di "best practice", di linee guida e percorsi di presa in carico e continuità assistenziale per la Persona disabile e la sua famiglia.

f) promuovere la didattica e la ricerca scientifica e assumere tutte le iniziative utili per lo sviluppo delle competenze umane ed etiche e degli strumenti e delle metodologie tecnico scientifiche, gestionali e organizzative necessarie alla presa in carico riabilitativa.

g) promuovere i rapporti interdisciplinari e transdisciplinari, con le associazioni medico-scientifiche e professionali della salute e delle scienze sociali ed umane, e con i Professionisti delle diverse discipline per consentire alla Persona disabile il più alto livello possibile di vita attiva e partecipata.

h) collaborare con le società scientifiche di altre nazioni ed internazionali, con programmi di iniziative in ambito della comunità europea ed altri organismi internazionali e con ogni istituzione pubblica o privata che persegua lo scopo istituzionale di far crescere la cultura della riabilitazione, anche con la partecipazione ad interventi di solidarietà e promozione umana negli ambiti della cooperazione internazionale.

i) valorizzare il titolo professionale del Medico Fisiatra, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, in linea con la continua evoluzione culturale e scientifica, quale "Medico della Persona disabile" che:

- vuole essere protagonista nella promozione di una cultura della salute in grado di contrastare la disabilità e di rispondere ai nuovi bisogni di salute posti dalla medicina della complessità e delle cronicità
- opera per garantire il diritto della Persona disabile alla piena realizzazione di una vita attiva e partecipata
- si prende cura della Persona disabile e della sua famiglia realizzando percorsi di cura e di continuità

assistenziale in collaborazione con i Professionisti della riabilitazione, i Medici di Medicina Generale ed i Medici Pediatri di libera scelta, i Medici Specialisti, tutti gli altri Professionisti della salute e del sociale, le associazioni di familiari e del volontariato, le cooperative e le agenzie del terzo settore e delle comunità locali

- promuove l'umanizzazione, la piena valorizzazione e la massima appropriatezza nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili nel sistema dei servizi e nella comunità sociale
- afferma l'esigenza di salvaguardare le Persone che vivono condizioni sanitarie e sociali a maggior rischio di marginalità riconoscendo ad esse la piena dignità umana e il diritto ad essere accolte e tutelate dalla società.

l) collaborare, sul piano legislativo e normativo, col Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private negli interventi di programmazione e organizzazione sanitaria e sociale, in particolare per lo sviluppo delle risposte ai nuovi bisogni di salute.

m) contribuire alla formazione di tutti coloro che operano a fianco della Persona disabile (care-givers, associazioni di volontariato e cooperative del terzo settore e delle comunità locali) per la promozione della crescita di una cultura di responsabilità e solidarietà al servizio della costruzione di un contesto di piena integrazione sociale.

I mezzi finanziari necessari alla vita della SIMFER sono costituiti da:

- a) proventi delle quote associative;
- b) elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni o lasciti fatti alla SIMFER da Enti pubblici o privati e da persone fisiche, purché compatibili con gli scopi statutari, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Vengono acquisiti al patrimonio per il perseguimento o il supporto all'attività istituzionale.
- c) redditi dei beni patrimoniali costituiti.

Il patrimonio della SIMFER è costituito dalle disponibilità finanziarie e da tutti i beni mobili e immobili di cui entrerà in possesso per qualsiasi titolo e che saranno elencati nel registro generale di inventario.

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

## **TITOLO II – SOCI DELLA SIMFER**

Sono Soci della SIMFER tutte le persone fisiche che in numero illimitato, sono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio di Presidenza, e ratifica del Consiglio Nazionale senza limitazioni e/o discriminazioni per il luogo di lavoro e senza alcuna limitazione e/o discriminazione personale.

I soci si dividono in:

a) *Soci Ordinari*: persone fisiche di qualsiasi cittadinanza, laureati in Medicina e Chirurgia, che siano in possesso del titolo di specializzazione nella disciplina, o che possano documentare titoli, interesse, impegno e attività nella disciplina. Essi devono accettare lo Statuto della Società, ed essere in regola con la quota sociale annuale fissata dal Consiglio di Presidenza.

Chi intende far parte della SIMFER deve inoltrare domanda di iscrizione al Segretario Generale, corredata da un breve curriculum comprovante il possesso dei requisiti necessari.

La domanda viene esaminata per l'eventuale approvazione dal Consiglio di Presidenza, sentito il Segretario Regionale competente, in attesa di ratifica da parte del Consiglio Nazionale. Gli obblighi e i diritti inerenti la qualità di socio ordinario decorrono dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza. Per i primi 12 mesi dall'ammissione il socio assume la qualifica di socio neoiscritto.

b) *Soci d'Onore*: persone fisiche di qualsiasi cittadinanza che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della Medicina Fisica e Riabilitativa. La qualità di Socio d'Onore è conferita dal Presidente su motivata delibera del Consiglio Nazionale. Ogni Socio può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Soci d'Onore.

c) *Soci a vita*: al compimento del 67mo anno il socio iscritto da almeno 10 anni acquisirà il diritto all'iscrizione a vita.

Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere socio della SIMFER, non ha alcun diritto a rimborso o restituzioni.

## **TITOLO II BIS RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere alla SIMFER per *recesso*, *decadenza*, *esclusione* e per causa di morte.

Può *recedere* il socio che non intende continuare a partecipare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione al Segretario Generale

*Decade* il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa di cui al Titolo IV.

L'*esclusione* può essere dichiarata dal Consiglio di Presidenza nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

La proposta di esclusione viene formulata dal Consiglio di Presidenza, sottoposta al Collegio dei Probiviri ai sensi del titolo IX del presente statuto e notificata al Socio.

Il Collegio decide in merito nei termini di 60 giorni, anche consultando le parti interessate, e notifica la decisione al Consiglio di Presidenza che la trasmette al Socio. Il Socio può presentare ricorso al collegio contro l'eventuale

provvedimento di esclusione entro i 30 giorni dalla notifica; il Collegio si esprime in via definitiva entro ulteriori 30 giorni.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

### **TITOLO III - COLLABORATORI**

Potranno inoltre partecipare alle attività scientifiche della associazione :

a) Corrispondenti: persone fisiche con cittadinanza straniera, laureati in Medicina e Chirurgia, che vogliono intrattenere rapporti di collaborazione scientifica e organizzativa con la SIMFER. Sono privi di diritto di elettorato attivo e passivo.

b) Sostenitori: privati, società, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, enti o istituzioni che decidano liberamente di sostenere l'attività della Società. Non godono dell'elettorato attivo o passivo. La qualifica di Sostenitore si ottiene secondo le norme previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Chiunque cessa, per qualsiasi motivo, di essere collaboratore della SIMFER, non ha alcun diritto a rimborso o restituzioni.

### **TITOLO IV - QUOTE SOCIALI**

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita della Società tramite il versamento di una quota associativa il cui importo è fissato, per ogni anno, dal Consiglio di Presidenza. La quota sociale deve essere versata entro il mese di marzo di ogni anno, o, per i nuovi soci, entro due mesi dalla notifica della loro ammissione.

Il Socio in ritardo con il pagamento delle quote riceve un invito dal Tesoriere a sanare la morosità entro 6 mesi; trascorso questo termine viene considerato decaduto.

Il socio decaduto per morosità potrà inoltrare domanda di reinscrizione l'anno successivo a quello della decadenza.

### **TITOLO V - ORGANI SOCIETARI NAZIONALI**

Gli Organi Nazionali della SIMFER sono:

- a. Assemblea Generale;
- b. Consiglio Nazionale;
- c. Consiglio di Presidenza;
- d. Collegio dei Proviviri;
- e. Collegio dei Revisori dei Conti.

### **TITOLO VI - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Ordinari, d'Onore ed a vita appartenenti alla Società.

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a. Elezione, ogni triennio, del Presidente della SIMFER, del Segretario Generale e degli altri otto membri elettivi del Consiglio di Presidenza.
- b. Elezione, ogni triennio, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c. Deliberazione su eventuali modifiche statutarie.
- d. Approvare il bilancio, i conti consuntivi e la relazione finanziaria della SIMFER
- e. Deliberazione su qualsiasi questione proposta dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio di Presidenza o da almeno tre Gruppi Regionali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta l'anno, in occasione del Congresso Nazionale, la cui indizione è pubblicizzata almeno trenta giorni prima con i mezzi di comunicazione societaria.

È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o il Consiglio di Presidenza o un quarto dei Soci lo richiedano specificandone l'ordine del giorno.

In tal caso l'avviso di convocazione della Assemblea generale deve essere comunicato ai soci con i mezzi di comunicazione societaria almeno trenta giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

La Presidenza dell'Assemblea Generale è assunta di diritto dal Presidente della Società o, in sua vece, dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti, che assume il titolo di Vice Presidente.

All'inizio di ogni seduta il Segretario Generale, all'occorrenza coadiuvato dai probi viri presenti, verifica il diritto dei soci presenti alla partecipazione e al voto: tale diritto decorre come previsto in precedenza dallo Statuto ed è mantenuto assolvendo l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.

Il Segretario generale verbalizza la riunione : la veridicità del verbale delle riunioni dell'Assemblea generale è certificata dai Proviviri presenti. La riunione dell'Assemblea generale è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci; altrimenti si intende validamente costituita in seconda convocazione, dopo un'ora,

qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio segreto. Il Presidente dell'assemblea può decidere il voto palese qualora le votazioni non riguardino le persone.

Le delibere dell'Assemblea Generale, comprese le modifiche statutarie, sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

È ammessa per ogni Socio presente una sola delega da parte di un altro Socio, che risulti regolarmente iscritto; la delega dovrà essere compilata in maniera chiara, su carta intestata, e dovrà avere la firma leggibile e per esteso del delegante, con allegata copia del documento di riconoscimento.

## **TITOLO VII - CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo nazionale della SIMFER e può deliberare su ogni materia che non sia stata oggetto di delibera assembleare nell'ultimo triennio.

Il Consiglio Nazionale è costituito da:

- a. Presidente, Segretario Generale, Vice Presidente, Consiglieri di Presidenza, Past President.
- b. Segretari Regionali, che in caso di impedimento a partecipare possono dare piena delega scritta a un altro membro della Segreteria Regionale.
- c. Soci cooptati dal Consiglio stesso, con voto segreto e a maggioranza di due terzi; il numero dei Soci cooptati non può superare il 20% dei membri di diritto. I soci cooptati non hanno diritto di voto.

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, con voto consultivo, il Tesoriere, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

- a. Collaborare con il Consiglio di Presidenza per l'attuazione delle linee programmatiche e per il perseguimento dei fini statutari.
- b. Nominare il Tesoriere della Società su proposta del Consiglio di Presidenza.
- c. Approvare i regolamenti previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto già in esso indicato.
- d. Stabilire la sede e i temi del Congresso Nazionale, designandone il Presidente.
- e. Favorire e promuovere le attività dei Gruppi Regionali e delle Sezioni ed il collegamento fra questi ed il Consiglio di Presidenza
- f. Provvedere, su richiesta del Consiglio di Presidenza, mediante voto a scrutinio segreto, alla sostituzione dei membri del Consiglio di Presidenza che, per cause dipendenti o meno dalla loro volontà, non assolvano alla funzione assegnata; il provvedimento verrà notificato alla prima assemblea utile; la sostituzione avverrà con l'inserimento del primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettorale, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VIII, per quanto concerne il regolamento sulla costituzione del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza o un numero pari a un terzo dei componenti il Consiglio nazionale stesso.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Consigliere di Presidenza eletto con il maggior numero di voti, che assume il ruolo di Vice Presidente Vicario.

## **TITOLO VIII - CONSIGLIO DI PRESIDENZA E TESORIERE**

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo nazionale.

Esso è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Presidente, dai sette Consiglieri di Presidenza, dal Past President e dal Segretario del SIMMFIR. Partecipa inoltre, con voto consultivo, il Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un triennio.

Esso, appena costituito, distribuisce al suo interno, tra i membri eletti come Consiglieri di Presidenza, le seguenti cariche, su proposta del Presidente, tenuto conto delle attitudini e delle esperienze professionali:

- 1) attività congressuali ed aggiornamento professionale continuo
- 2) rapporti con le sezioni e ricerca scientifica
- 3) rapporti con le segreterie regionali
- 4) programmazione sanitaria e rapporti con i sindacati
- 5) formazione specialistica
- 6) rapporti e cooperazione internazionale
- 7) rapporti con le associazioni mediche e professionali
- 8) rapporti con le associazioni di persone con disabilità, loro famiglie ed associazioni di volontariato

Il Consiglio di Presidenza predispone tutti gli atti necessari a rendere operativi i dettami statutari e le delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea. In via di motivata urgenza, il Consiglio di Presidenza può assumere impegni

deliberativi da sottoporre successivamente alla ratifica degli organi statutari competenti. Il Consiglio di Presidenza predisporre, annualmente, il bilancio consuntivo e di previsione e la relazione sulla gestione dei beni economici e patrimoniali della Società.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri. La convocazione, effettuata dal Presidente, avviene mediante avviso personale, inviato almeno venti giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali è ammessa la convocazione effettuata, almeno tre giorni prima, con i mezzi di comunicazione societaria.

È facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

Nella costituzione del Consiglio di Presidenza devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a. L'esclusione dall'elettorato passivo di consigliere per chi ha ricoperto la carica già in precedenza per due mandati.
- b. La limitazione dell'elettorato passivo per la Presidenza per il Consiglio di Presidenza, ai soci iscritti da almeno cinque anni.
- c. La presentazione di candidature formali alle cariche elettive di Presidente, Consigliere di Presidenza, Segretario Generale, Revisore dei Conti, con esclusione per il Presidente uscente.
- d. Che, per le votazioni per il Consiglio di Presidenza, ogni socio abbia a disposizione un voto per il Presidente, un voto di preferenza per il Segretario generale e tre voti di preferenza per i Consiglieri di Presidenza
- e. Che, per le votazioni dei Revisori dei Conti, ogni socio abbia a disposizione un voto e l'elettorato passivo sia riservato ai soci iscritti alla SIMFER da almeno cinque anni.
- f. Che non possono essere eletti nel Consiglio di Presidenza più di due membri appartenenti allo stesso gruppo regionale; tale quota si riduce a uno per i Gruppi di appartenenza del Presidente, del Past President, del Segretario Generale.
- g. Che negli 8 Consiglieri di Presidenza sia garantita la presenza di genere e la presenza di un giovane socio con età fino a 35 anni

Un apposito regolamento sulla costituzione e sulla attività del Consiglio di Presidenza è approvato dal Consiglio Nazionale

Il *Presidente* è il rappresentante legale della Società nei rapporti contrattuali o amministrativi, o in giudizio, e a lui spetta la firma degli atti ufficiali. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni dal Consigliere di Presidenza eletto con il maggior numero di voti che viene designato Vice Presidente ed assume le Funzioni di *Vice Presidente Vicario* in caso di impedimento del Presidente.

Il *Segretario Generale* è responsabile della verbalizzazione e formalizzazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza; egli cura l'archivio della Società, l'elenco dei Soci, i rapporti con gli stessi; l'organizzazione della Segreteria, su proposta del Segretario Generale, è approvata dal Consiglio di Presidenza.

Il *Tesoriere* è nominato dal Consiglio Nazionale tra i Soci SIMFER, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere opera nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti societari e in conformità alle delibere degli organismi Societari.

Il tesoriere ha il compito di:

- a. gestire i rapporti economici della Società;
- b. gestire i rapporti con gli Istituti di Credito presso i quali sono depositati i fondi della Società;
- c. verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio di Presidenza con le disponibilità di cassa;
- d. verificare, per ogni voce di spesa, il rispetto delle procedure stabilite dal Consiglio di Presidenza;
- e. coadiuvare il Consiglio di Presidenza nella predisposizione, annualmente, del bilancio consuntivo e di previsione e della relazione sulla gestione dei beni economici e patrimoniali della Società;
- f. coadiuvare con il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.

## **TITOLO IX - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Past President ed è presieduto dal più recente Past President non in Consiglio di Presidenza.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti: compone in via arbitraria ogni controversia tra i singoli Soci e tra i Soci e gli Organi Statutari; esamina e giudica atti di inosservanza dei principi di deontologia, di mancato rispetto dello Statuto e comunque lesivi degli interessi e dell'immagine della Società compiuti da Soci, su segnalazione di un Organo Statutario, di un gruppo di almeno trenta Soci, o di un membro del Collegio stesso.

Regola gli eventuali conflitti di interesse ogni qualvolta si ritenga necessario, ovvero quando richiesto dalle disposizioni legislative vigenti, raccogliendo le relative dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Il Collegio può adottare con giudizio definitivo e inappellabile uno dei seguenti provvedimenti: dichiarazione di non ammissibilità, dichiarazione di non fondatezza, diffida, sospensione temporanea, esclusione.

Un apposito regolamento specificherà le modalità di intervento e di operabilità del Collegio.

## **TITOLO X - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti ogni triennio tra i Soci dall'Assemblea Generale, in occasione del rinnovo delle altre cariche statutarie, ed è presieduto dal membro che ha avuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti: effettua il controllo sulla gestione finanziaria della Società e sulla regolare tenuta della contabilità; compie periodici accertamenti sull'entità patrimoniale della Società e periodici riscontri di cassa; esamina i bilanci preventivi e consultivi e analizza la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate e con i giustificativi di spesa: di detto esame, sentiti se ritenuto opportuno il Segretario Generale e il Tesoriere, viene stesa una relazione da allegare ai bilanci in occasione della loro presentazione per l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

I bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito della Società a cura del Segretario Generale.

Un apposito regolamento deve definire le modalità di intervento e di operabilità del Collegio dei Revisori dei Conti

## **TITOLO XI - GRUPPI REGIONALI**

Per perseguire con maggiore incisività a livello regionale i suoi scopi statuari, la SIMFER è organizzata in Gruppi Regionali. Ciascun Socio è inserito nel Gruppo Regionale, se costituito, in riferimento al recapito indicato alla Segreteria Generale. Il Gruppo Regionale è costituito quando in una Regione vi siano almeno trenta Soci. Nel caso che tale numero non sia raggiunto, il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, provvede alla nomina di un Commissario con compiti organizzativi, se ritiene che tale numero possa essere raggiunto, ovvero acconsente alla aggregazione dei soci di quella regione a un gruppo regionale limitrofo se le dimensioni della Regione non consentono di raggiungere il numero dei soci minimo previsto in pochi anni.

Il commissariamento ha una durata massima di 12 mesi.

Il CN per casi particolari, su proposta del Consiglio di Presidenza, può concedere una deroga al numero minimo di soci necessario alla costituzione del gruppo regionale. Per i gruppi di oltre 200 iscritti la segreteria regionale può avere ulteriori due membri con deleghe affidate dal segretario.

Sono organi del Gruppo Regionale l'Assemblea Regionale e la Segreteria Regionale.

### *Assemblea Regionale*

E' composta dai soci ordinari e dai soci di onore appartenenti al gruppo regionale. E' l'organo deliberante del Gruppo regionale. E' regolamentata dalle norme della Assemblea generale-

E' convocata dal Segretario Regionale, che la presiede, almeno due volte l'anno. I suoi compiti sono:

- a. eleggere ogni triennio la Segreteria regionale ordinariamente nel periodo tra i novanta e i trenta giorni antecedenti l'Assemblea generale per il rinnovo delle cariche nazionali.
- b. Approvare il bilancio economico del Gruppo regionale.
- c. Favorire l'attività della Segreteria regionale fornendo alla stessa gli indirizzi di politica regionale da seguire.
- d. Deliberare sulle proposte dei singoli soci.
- e. Promuovere l'attività scientifica e di aggiornamento del Gruppo regionale.

### *Segreteria Regionale*

E' l'organo esecutivo del Gruppo regionale ed è costituita da quattro soci ordinari, che sono:

1. Segretario regionale
2. Delegato per la attività scientifica
3. Delegato ai problemi dei giovani medici.
4. Delegato alla formazione.

A questi membri ordinari possono essere aggiunti dalla Assemblea regionale o dalla stessa Segreteria per cooptazione altri delegati per problemi particolarmente sentiti a livello della singola regione. Pur avendo ogni componente la Segreteria una propria delega, la Segreteria è collegialmente responsabile dei suoi atti nei confronti della Assemblea regionale, degli organi statuari e dei singoli Soci.

Per quanto previsto dallo specifico comma del Titolo XI, la Segreteria della regione aggregante è integrata con un membro ordinario, socio della regione aggregata: questi ha funzioni di referente unico nei confronti dell'Ente regionale di appartenenza e dei soci della sua regione.

Un regolamento sulle modalità di funzionamento dei Gruppi regionali è approvato dal Consiglio nazionale.

## **TITOLO XII ATTIVITA' SCIENTIFICA**

Il Consiglio di Presidenza nomina il *Comitato Scientifico*, composto in numero da cinque a nove membri, anche non soci, con provate competenze scientifiche. Il comitato è presieduto dal Presidente della società che nomina un coordinatore tra i membri scelti. Il Comitato verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica della società, che viene effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici

validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'attività scientifica viene pubblicata attraverso il sito ufficiale della Società con aggiornamenti costanti.

### **TITOLO XIII - INCOMPATIBILITÀ**

Le cariche di Presidente, Consigliere di Presidenza, Segretario Generale, Tesoriere e di componente dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono incompatibili con altre cariche nazionali e regionali.

### **TITOLO XIV - ATTIVITÀ CULTURALI**

La SIMFER, come Società Scientifica, persegue soprattutto scopi culturali. Essa pertanto organizza ogni anno un Congresso Nazionale dove vengono trattati argomenti di carattere scientifico e organizzativo. I temi e la sede del Congresso nazionale vengono proposti in Assemblea dai singoli soci o dai gruppi regionali; il Consiglio nazionale decide in merito e designa il Presidente del Congresso. Le modalità della preparazione e dello svolgimento del Congresso sono regolamentate dal Consiglio nazionale con apposito atto. Spetta al Consiglio nazionale regolamentare anche le altre attività scientifiche societarie, come i Corsi di aggiornamento le Riviste e ogni altra iniziativa congruente con i fini societari.

### **TITOLO XV - SEZIONI**

È consentita la formazione di sezioni e di ogni altro modulo organizzativo che sia ritenuto utile al perseguimento dei fini istituzionali sanciti dallo Statuto da parte del Consiglio Nazionale che esaminerà le richieste dei Soci e, nel caso, provvederà ad appositi regolamenti.

Un apposito regolamento verrà approvato dal CN per regolamentare l'attività delle sezioni.

### **TITOLO XVI - MODIFICHE STATUTARIE**

Modifiche al presente statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale. Quando questa è chiamata per deliberare su modifiche statutarie, i soci devono ricevere le proposte, preventivamente formulate per iscritto da soci singoli o in gruppo, da parte del Segretario generale almeno novanta giorni prima. Nei trenta giorni seguenti questa comunicazione, ogni socio potrà presentare altre proposte di modifica o emendamenti che saranno portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima della Assemblea. Successivamente proposte o modifiche non potranno più essere presentate : la discussione e la votazione riguarderanno solo gli articoli dei quali sono proposte le modifiche. La maggioranza richiesta nelle modifiche statutarie è la maggioranza assoluta dei presenti alla Assemblea.

### **TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le cariche sociali sono conferite e disimpegnate a titolo gratuito, per spirito di servizio e non possono essere ricoperte da chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente all'attività societaria.

La SIMFER è esonerata da ogni responsabilità rispetto agli infortuni che potessero occorrere a un socio nell'espletamento dei compiti statutari : pertanto chi viene eletto a cariche sociali nazionali o locali, esonera la Società da ogni responsabilità in tal senso.

Il Consiglio nazionale fissa eventuali compensi da corrispondere a personale dipendente per incarichi saltuari o continuativi estranei alle funzioni connesse con le cariche sociali. La SIMFER è estranea a qualsiasi dichiarazione comunque rilasciata a terzi da soci che non siano preventivamente autorizzati dal Presidente.

Il Socio non può assumere iniziative personali nell'ambito di attività e rapporti con organismi pubblici e privati aventi riflessi sui fini istituzionali della Società senza la preventiva autorizzazione degli organi societari competenti.

Un socio non è più eleggibile dopo due mandati per la stessa carica nazionale o regionale, a parte il Presidente che non è eleggibile alla stessa carica per più di 1 mandato.

L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni (di promozione sociale se del caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate nel presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci SIMFER a Bari il 24/02/2018*